

Il trust resiste al sequestro.

I beni immessi in un trust “genuino”, che cioè non sia riconosciuto fittizio o simulatorio, non temono il sequestro preventivo o conservativo.

A confermarlo, anche se implicitamente, è la Cassazione che, con la sentenza n.41089 del 30 settembre scorso, segna ancora una volta il solco tracciato da numerose pronunce di legittimità già espresse in merito nello stesso senso.

Nel caso di specie, la Corte ha rammentato che sia legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni individuati come profitto di reati tributari, conferiti in un trust dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito per fini meramente simulatori.

Gli Ermellini hanno proseguito sottolineando, poi, come sia altresì legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in trust dall’imputato trustee che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità.

La giurisprudenza penale di legittimità in tema di trust è infatti costante nel ritenere che un bene possa essere oggetto di provvedimento cautelare, ancorchè non di proprietà del reo, in quanto questi abbia mantenuto su di esso una disponibilità “uti dominus”.

La genuinità del trust, intesa quale volontà di spogliarsi dei propri beni al fine di asservirli al programma delineato nell’atto istitutivo e, in definitiva, di beneficiare i beneficiari, assume un’importanza centrale, quindi, anche in quelle ipotesi in cui il disponente sia sottoposto ad indagine penale.

Ed infatti, il principio in ordine alla non sequestrabilità dei beni costituiti in trust, rende il sequestro ammissibile solo quando il trust sia stato costituito in frode alla legge, risultando una situazione di mera apparenza.

L’indirizzo ormai costante della Suprema Corte è quello di autorizzare il provvedimento in parola rispetto a quei beni che sono stati trasferiti o vincolati al trustee di un trust, ma di subordinare la concessione di tali provvedimenti cautelari alla verifica di una serie di circostanze di fatto, il cui onere della prova è a carico della pubblica amministrazione, diretta a dimostrare la permanenza a carico dell’indagato/disponente della disponibilità dei beni vincolati o conferiti in trust.

Alla luce di ciò, il trust si conferma, ancora una volta, lo strumento che, se utilizzato nel pieno rispetto dei principi regolatori del nostro ordinamento, permette di offrire le maggiori garanzie nell’ambito della segregazione patrimoniale.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assostrusts

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito: www.assotrusters.it